



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 145/2025

Oggetto: Ditta Giovannetti Nicola - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

Premesso che l'U.S.R. – Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, con nota n. 25892 del 17/07/2025, acquisita dalla Regione Umbria in data 17/07/2025 con prot. n. 140667, ha indetto la Conferenza regionale di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi e nulla osta in merito alla pratica 20.60/2025/SRP/177 di Giovannetti Nicola per interventi di demolizione e ricostruzione di immobile ad uso produttivo ubicato in loc. Villa Cesi nel Comune di Monteleone di Spoleto (PG), al Foglio n. 36 part.III n. 506, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016;

Considerato che il progetto sopra citato contiene l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, della ditta Giovannetti Nicola per l'attività di allevamento ovini da esercitare nell'immobile suddetto (capienza massima 85 capi), come da documentazione depositata in piattaforma GE.DI.SI.;

CONSIDERATO che nella sopra citata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 9, comma 2, lettera B) della DGR 7 maggio 2019 n. 627, delle acque reflue derivanti dal servizio igienico e dal lavaggio delle attrezzature per la mungitura e del locale latte del fabbricato suddetto (consistenza 3 AE), e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso di Moro o fosso della Trogna) previo trattamento con filtro percolatore ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 36 particelle n. 507, 510 del Comune di Monteleone di Spoleto;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2012 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;



VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Giovannetti Nicola è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Giovannetti Nicola, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso di Moro o fosso della Trogna) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, destinato ad allevamento ovini, sito in Comune di Monteleone di Spoleto (PG), loc. Villa Cesi (Foglio n. 36 part.III n. 506), derivanti dal servizio igienico e dal lavaggio delle attrezzature per la mungitura e del locale latte (consistenza 3 AE), previo trattamento con filtro percolatore ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 36 particelle n. 507, 510 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) Tutti gli scarichi di acque reflue prodotte nel fabbricato, derivanti dal servizio igienico e dal lavaggio delle attrezzature per la mungitura e del locale latte, devono essere convogliate all'impianto di trattamento delle acque reflue;
- c) L'impianto di trattamento delle acque reflue e la condotta di scarico recapitante al fosso devono essere realizzati esclusivamente su terreni nella disponibilità del Gestore;
- d) La fossa Imhoff (a monte del filtro percolatore) e il degrassatore devono essere dimensionati tenendo conto della consistenza dell'insediamento, rispettando i criteri/parametri



dimensionali di cui ai punti 1 e 2 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627. La fossa Imhoff, in particolare, dovrà avere un volume complessivo di 250 litri/AE;

- e) Il filtro percolatore dovrà essere del tipo “filtro percolatore aerobico” e deve essere dimensionato tenendo conto della consistenza dell’insediamento, rispettando i criteri/parametri dimensionali di cui al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627 (filtro percolatore a medio-basso carico, con volume specifico non inferiore a 0,15 mc/AE, oppure fattori di carico non superiori a 0,40 Kg BOD/mc giorno) e un carico idraulico specifico pari a 200 litri/giorno/AE;
- f) In caso di filtro percolatore aerobico ad uscita bassa, installare a valle del filtro una fossa Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2/3 scomparti sifonati, come previsto al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 627/2019;
- g) Le acque meteoriche devono essere convogliate al fosso senza interferire con il pozzetto di ispezione e controllo delle acque reflue in uscita del filtro percolatore aerobico, come rappresentato nelle tavole 12a e 12b allegate alla relazione geologica depositata in piattaforma GE.DI.SI al prot. n. 33611 del 18/09/2025;
- h) Il punto di scarico delle acque reflue trattate deve essere posto ad una distanza non inferiore di mt. 30 da eventuali pozzi di approvvigionamento idrico;
- i) Durante la realizzazione dell’impianto, munirsi di fotografie ed eventuali elaborati grafici delle opere eseguite;
- j) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell’impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica reperibile al link: <https://www.va.regione.umbria.it/aua>, corredata di documentazione fotografica, eventuali elaborati grafici di aggiornamento e schede tecniche del degrassatore, fosse Imhoff e filtro percolatore aerobico dalle quali si evinca il dimensionamento dei singoli impianti;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l’impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, come definito all’articolo



Regione Umbria

Giunta Regionale

2, comma 1, lett. p) della D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari, quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;

- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013;
- b) Poichè lo scarico è recapitato in corso idrico demaniale, deve essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

Il rilascio della presente autorizzazione fa salvi i diritti dei terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile, in particolare all'art. 913, e l'ottenimento di altri eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc...

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)

REGIONE UMBRIA

Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sezione Autorizzazione Unica Ambientale
Via Mario Angeloni n. 61 – 06124 Perugia